

**ACCORDO PER UNA COLLABORAZIONE FINALIZZATA A PROGETTI DI RICERCA E
FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DELL'IKONDA CONSOLATA HOSPITAL
(TANZANIA) DA PARTE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA
SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.**

Tra

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (di seguito ISS) con sede in Via Scialoja, n.ro 40 - 47893 Borgo Maggiore, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dr. Andrea Gualtieri, Direttore Generale

e

L'Ikonda Consolata Hospital (di seguito IKONDA), con sede nel Distretto di Makete della Tanzania, nella persona del Dr. Gianfranco Francioni delegato alla firma del presente atto dall'Amministratore della Consolata Hospital IKONDA, con nota del 16 febbraio 2018, allegata alla presente convenzione,

di seguito Parti

Premessa

Il personale dell'IKONDA si occupa dell'organizzazione, trattamento medico ed infermieristico dei malati che giornalmente afferiscono agli ambulatori ed al Pronto Soccorso dell'Ospedale di IKONDA, oltre che del miglioramento e della tutela della salute della popolazione dell'area in cui opera la struttura.

La Direzione dell'Ospedale di IKONDA è da sempre determinata a potenziare la collaborazione con Professionisti di altri ospedali, prevalentemente europei quale principale strategia per migliorare l'efficacia dei trattamenti Medici ed infermieristici del proprio personale. In quest'ottica si ritiene fondamentale stabilire una Partnership con l'ISS al fine di instaurare e sviluppare interventi di formazione con scambio di esperienze e competenze in ambito sanitario e socio sanitario.

L'obiettivo del progetto è quello di offrire da parte del personale sanitario ISS a infermieri e medici dell'Ospedale di IKONDA un'opportunità formativa omogenea e continuativa, con la possibilità di approfondire competenze e abilità teorico pratiche legate alle singole specialità e competenze.

È interesse delle parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale.

La presente Convenzione:

- è senza scopo di lucro,
- non prevede compensi economici per i Tutor dell'ISS,
- non prevede alcun onere economico per il Sistema Sanitario dell'ISS
- prevede una collaborazione finalizzata alla formazione del Personale Sanitario dell'Ospedale di IKONDA,
- i singoli Professionisti verranno ammessi in qualità di "osservatori qualificati" all'attività didattica ed assistenziale in essere nell'ISS.

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. L'ISS e la Direzione, i Medici e gli Infermieri dell'Ospedale di IKONDA si impegnano a collaborare alla realizzazione di progetti di formazione e ricerca concernenti il raggiungimento di obiettivi di sviluppo della performance del sistema sanitario dell'Ospedale di Ikonda in termini di efficienza, efficacia, equità e qualità. A tal fine le parti intendono favorire la formazione, la ricerca e l'innovazione

tecnologica non solo in ambito strettamente medico infermieristico, ma eventualmente anche in quei settori che possano rendere più efficace l'intervento stesso (discipline socio-antropologiche, psicologiche, strutturali, etc.).

Art.2 – Obiettivi della collaborazione

Le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei propri fini istituzionali, a collaborare e condividere la realizzazione dei seguenti punti:

- sviluppo di un'agenda comune di progetti di formazione inquadrati all'interno di percorsi omogenei ed integrati dedicati a Medici ed Infermieri e Tecnici dell'Ospedale di Ikonda, che prevedano parti teoriche e pratiche, con stage da realizzare sia in Tanzania con personale dell'ISS, sia a San Marino con personale che opera all'interno dall'Ospedale di Ikonda;
- gli Stage in Africa del personale Medico ed Infermieristico dell'ISS avranno una durata non inferiore alle tre settimane, i Docenti non saranno retribuiti, ma saranno rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno;
- redazione di Report di ogni esperienza formativa sia ad uso interno, come elementi di formazione e accreditamento, sia quali veicoli di pubblicazione delle esperienze e risultati ottenuti, con eventuale pubblicazione di articoli scientifici alla presentazione dei medesimi durante seminari o convegni, in ambito accademico, scientifico e sociale, congressi e workshop.

Art.3 – Impegno delle parti

La Direzione, il Referente, i Medici e gli Infermieri dell'Ospedale di IKONDA si impegnano a:

- concordare e condividere i progetti previsti all'art. 1;
- organizzare periodi di formazione teorico pratica sia presso l'ISS che presso l'Ospedale di IKONDA;
- garantire al personale sanitario dell'Ospedale di IKONDA durante tutto il periodo di soggiorno di eventuali stage presso l'ISS un adeguato supporto logistico-amministrativo incluso vitto, alloggio e accompagnamento di un Referente, con oneri a proprio carico per pratiche per i permessi e visti necessari, alla copertura assicurativa per responsabilità contro terzi, infortuni, malattia, morte;
- collaborare alla realizzazione di eventi, seminari e moduli monotematici orientati alla sintesi e divulgazione dei percorsi conclusi o in essere.

La Direzione, il Referente, i Medici e gli Infermieri dell'ISS si impegnano a:

- contribuire alla elaborazione, in comune accordo con la Direzione, i Medici e gli Infermieri dell'Ospedale di Ikonda i progetti previsti all'Art. 1 e a condividerli con lo stesso;
- mettere a disposizione per i progetti condivisi il personale docente ritenuto competente e dotato di capacità comunicative e didattiche.

Art. 4 – Modalità della Collaborazione


Nell'ambito del presente accordo, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre iniziative di collaborazione riconducibili agli articoli 2) e 3).

Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici accordi che costituiranno parte integrante del presente accordo. Qualora nell'attuazione della presente convenzione vengano stipulati accordi che coinvolgano altri enti, in tali accordi verrà specificamente individuata la normativa cui essi si attengono.

Art. 5 Garanzia di attività etiche

Le parti assicurano che tutte le attività rispettino i principi etici fondamentali in conformità ai alle norme nazionali, europee e internazionali (in particolare i "principi etici per la ricerca medica che coinvolga soggetti umani" secondo la dichiarazione di Helsinki).

Art. 6 – Referenti della Convenzione



Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui agli articoli 1 e seguenti, le Parti designano ciascuna un Referente con il compito di individuare e definire congiuntamente i progetti comuni e le conseguenti linee di azione, verificandone periodicamente la realizzazione. In caso di sostituzione del proprio Referente ciascuna Parte informerà l'altra con comunicazione scritta.

Art. 7 - Clausola della segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti le attività comuni di lavoro e studio oltre a quelle strettamente relative alle Parti delle quali venissero a conoscenza in relazione alle attività comuni intraprese nell'ambito della collaborazione instaurata nell'ambito della del presente Accordo.

Art. 8 - Clausola di limitazione delle responsabilità

Il personale sanitario, socio-sanitario e tecnico ospitato, durante il periodo di stage formativo o di tutoraggio, è tenuto a rispettare le norme del paese e le regole interne della struttura sanitaria ospitante, assumendosi diretta responsabilità in caso di inadempienze.

Art. 9 - Trattamento dati personali

Tutti i dati trattati in esecuzione alla presente Convenzione saranno utilizzati per soli fini didattici ed istituzionali nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali relative alla protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 10 - Durata, rinnovo e recesso

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2018 e decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà poi essere rinnovata con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Viene previsto anche che almeno semestralmente i Referenti delle Parti si incontrino per verificare l'andamento della collaborazione.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi. La Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione rappresenti un impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte per scritto.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in San Marino.


Art. 12 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di San Marino.

San Marino,

Il Direttore Generale
dell'Istituto per la Sicurezza Sociale

Dr Andrea Gualtieri



Rappresentante Responsabile
dell'Ikonda Consolata Hospital

Dr. Gianfranco Francioni

